



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Revisione	Data	Tipo modifica
2	Agosto 2014	Modifica gestionale



## ALLEGATO 4

**FARMACIE COMUNALI PISA . S.p.A.**

# REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

**MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO AI  
SENSI DEGLI Artt. 6 e 7 del D.Lgs. N. 231/01**



## Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Revisione	Data	Tipo modifica
2	Agosto 2014	Modifica gestionale

*Approvato dall'Amministratore Unico in data 7.08.2014*

### INDICE

1. Scopo ed ambito di applicazione .....	3
2. Nomina e composizione.....	3
3. Cessazione dall'incarico .....	3
4. Durata in carica .....	4
5. Riporto informativo.....	4
6. Requisiti di professionalità e di onorabilità .....	5
7. Obblighi .....	5
8. Cause d'ineleggibilità e incompatibilità .....	5
9. Poteri dell'organismo .....	6
10. Compiti dell'organismo .....	6
11. Collaboratori interni ed esterni.....	7
12. Riunioni periodiche .....	7
13. Verbalizzazione delle riunioni .....	7
14. Validità delle deliberazioni.....	8
15. Responsabilità .....	8
16. Risorse finanziarie dell'organismo .....	8
17. Modifiche al regolamento.....	9



## Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Revisione	Data	Tipo modifica
2	Agosto 2014	Modifica gestionale

### 1. Scopo ed ambito di applicazione

È istituito presso Farmacie Comunali di Pisa S.p.A. (di seguito "Società") un Organo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito "Organismo di Vigilanza") in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza ed all'osservanza del modello di organizzazione e gestione adottato dalla Società con approvazione dell'Amministratore Unico (di seguito "AU") del 7.08.2014 allo scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della Società, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della L. n. 300/2000".

### 2. Nomina e composizione

2.1 L'Organismo di vigilanza è un organo collegiale composto da n. 3 (tre) componenti, dei quali uno con funzione di Presidente.

2.2 L'Organismo di Vigilanza è nominato da AU. La qualifica dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, sia interni che esterni, è decisa da AU sulla base delle dimensioni della Società e dell'attività svolta.

2.3 AU provvede a nominare il Presidente, al quale è affidato il compito di provvedere all'espletamento delle formalità relative alla convocazione, alla fissazione degli argomenti da trattare e allo svolgimento delle riunioni collegiali.

2.4 La nomina dell'Organismo di Vigilanza, da parte di AU, deve essere resa nota a ciascun componente nominato e da questi formalmente accettata per iscritto. L'avvenuto conferimento dell'incarico sarà, successivamente, formalmente comunicato da parte di AU a tutti i livelli aziendali, mediante la circolarizzazione di un comunicato interno che illustri poteri, compiti, responsabilità dell'Organismo di Vigilanza, nonché la sua collocazione gerarchica ed organizzativa e le finalità della sua costituzione

### 3. Cessazione dall'incarico

3.1 La revoca dell'Organismo di Vigilanza e di ciascun componente compete esclusivamente all'AU, sentito il Collegio Sindacale.

3.2 Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza non può essere revocato se non per giusta causa<sup>1</sup>.

A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti la sua assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;

<sup>1</sup> Art. 2383 c.c. " Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa". La giurisprudenza consolidatesi sul punto ha ritenuto che la giusta causa ricorra ad es. nel caso in cui l'amministratore venga meno a precisi obblighi comportamentali previsti legge o dallo statuto, oppure quando ricorrano circostanze obiettive, anche diverse dall'inadempimento, tali da far venire meno il rapporto fiduciario con la Società. Sono state ritenute circostanze idonee a determinare giusta causa di revoca anche il discredito che colpisca l'amministratore per il suo comportamento fuori dall'ambito del suo ufficio, nonché le precarie condizioni di salute dell'interessato.



## Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Revisione	Data	Tipo modifica
2	Agosto 2014	Modifica gestionale

- un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo di Vigilanza;
- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto, anche se non divenuta irrevocabile, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico dei componenti dell'Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- una sentenza di condanna, anche se non divenuta irrevocabile, a carico del componente dell'Organismo di Vigilanza, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nei casi sopra descritti in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, AU nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre, sentito il Collegio Sindacale, la revoca del componente dell'Organismo di Vigilanza.

3.3 Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza potrà recedere in ogni momento dall'incarico mediante preavviso di almeno 3 mesi<sup>2</sup>.

3.4 Fermo restando quanto precisato al primo capoverso, per i soli componenti interni dell'Organismo, l'incarico cesserà automaticamente con il venir meno del rapporto di lavoro con la Società.

## 4. Durata in carica


4.1 Al fine di garantire l'efficace e costante attuazione del Modello, nonché la continuità di azione, la durata dell'incarico è fissata in anni tre, eventualmente rinnovabili con provvedimento dell'AU. In ogni caso, ciascun componente rimane in carica fino alla nomina del successore.

## 5. Riporto informativo

5.1 L'Organismo di Vigilanza provvederà ad informare periodicamente in ordine all'attività svolta il Vertice aziendale (AU) e, con una periodicità almeno semestrale, il Collegio Sindacale<sup>3</sup>, nonché in genere ogni qual volta se ne presenti e ravvisi la necessità e/o opportunità.

<sup>2</sup> In considerazione della natura e della delicatezza dell'incarico svolto dal Organismo di Vigilanza e della esigenza di garantirne la continuità di azione, si ritiene opportuno fissare un termine di preavviso congruo al fine di consentire alla Società ed in particolare al CdA la possibilità di provvedere alla sostituzione del componente recedente.

<sup>3</sup> Cfr. Confindustria, pag. 23. Infatti, i Sindaci essendo investiti della responsabilità di valutare l'adeguatezza dei sistemi di controllo interno, in base al dovere di vigilare sulla correttezza dell'amministrazione, dovranno essere sempre informati dell'eventuale commissione dei reati di cui al D.Lgs. nr. 231/01, così come di eventuali carenze del Modello.

		<p align="center"><b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA</b></p>
<b>Revisione</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo modifica</b>
2	Agosto 2014	Modifica gestionale

## 6. Requisiti di professionalità e di onorabilità

6.1 Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza non deve avere un profilo professionale e personale che possa pregiudicare l'imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della condotta.

6.2 Si ritengono necessarie per l'Organismo di Vigilanza le seguenti:

a) Competenze:

- conoscenza dell'Organizzazione e dei principali processi aziendali tipici del settore in cui la Società opera;
- conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato;
- capacità di individuazione e valutazione degli impatti, discendenti dal contesto normativo di riferimento, sulla realtà aziendale;
- conoscenza di principi e tecniche proprie dell'attività svolta dall'Internal Auditing;
- conoscenza delle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva"<sup>4</sup>.

b) Caratteristiche personali:

- un profilo etico di indiscutibile valore;
- oggettive credenziali di competenza<sup>5</sup> sulla base delle quali poter dimostrare, anche verso l'esterno, il reale possesso delle qualità sopra descritte.

## 7. Obblighi

7.1 I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono adempiere al loro incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, dalla natura dell'attività esercitata e dalle loro specifiche competenze<sup>6</sup>.

7.2 Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza.

7.3 I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni.

## 8. Cause d'ineleggibilità e incompatibilità

8.1 Al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo, questo deve essere composto sia da membri interni che da membri esterni.

8.2 I componenti dell'Organismo non dovranno avere vincoli di parentela con il Vertice aziendale, fatta eccezione per l'eventuale consigliere indipendente e non esecutivo, né dovranno essere legati alla Società da interessi economici e da qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interesse.

<sup>4</sup> Cfr. Linee Guida Confindustria, pag. 24. A titolo esemplificativo: campionamento statistico, tecniche di analisi e valutazione dei rischi, misure per il loro contenimento (procedure autorizzative, meccanismi di contrapposizione di compiti, ecc.), flowcharting di procedure e processi per l'individuazione dei punti di debolezza, tecniche di intervista e di elaborazione di questionari, elementi di psicologia, metodologie per l'individuazione di frodi, ecc...

<sup>5</sup> In primo luogo per scolarità e qualifiche possedute, background professionale e livello di inquadramento all'interno dell'azienda.

<sup>6</sup> Art. 1176, 2° comma, c.c.: "Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata".



## Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Revisione	Data	Tipo modifica
2	Agosto 2014	Modifica gestionale

8.3 Non potranno essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro i quali abbiano riportato una condanna – anche non definitiva – per uno dei reati previsti dal Decreto.

8.4 Ove un componente dell'Organismo incorra in una delle cause di ineleggibilità, incompatibilità e/o di conflitto di interesse, AU, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di ineleggibilità e/o incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, AU deve revocare il mandato.

### 9. Poteri dell'organismo

9.1 All'Organismo di Vigilanza sono devoluti poteri ispettivi e di controllo non in ordine alla realizzazione dei reati, bensì al funzionamento ed all'osservanza del modello nel suo complesso, per finalità di miglioramento ed aggiornamento del modello stesso.

9.2 Per esercitare efficacemente le proprie funzioni l'Organismo di Vigilanza ha poteri ispettivi e di controllo, in particolare:

- ha libero accesso a tutti i documenti e tutte le informazioni presso tutte le funzioni della Società ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- può avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero, limitatamente alle aree richiedenti competenze specifiche estranee ai membri dell'OdV, di consulenti esterni.

### 10. Compiti dell'organismo

10.1 L'Organismo di Vigilanza vigila sull'efficacia e sull'aggiornamento del modello e/o dei suoi elementi costitutivi.

10.2 L'Organismo di Vigilanza deve in particolare:

- verificare l'efficienza ed efficacia del Modello organizzativo adottato ai sensi del D. Lgs n. 231/2001;
- sviluppare sistemi di controllo e monitoraggio tesi alla ragionevole prevenzione delle irregolarità ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- verificare il rispetto degli standard di comportamento e delle procedure previste dal Modello organizzativo e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali, mediante analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- riferire periodicamente all'AU /Collegio Sindacale, circa lo stato di attuazione e l'operatività del modello;
- promuovere e/o sviluppare, di concerto con le funzioni aziendali a ciò preposte, programmi di informazione ed comunicazione interna, con riferimento al modello, agli standard di comportamento e alle procedure adottate ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- promuovere e/o sviluppare l'organizzazione, di concerto con le funzioni aziendali preposte, di corsi di formazione e la predisposizione di materiale informativo utili alla comunicazione e divulgazione dei principi etici e degli standard cui la Società si ispira nello svolgimento delle proprie attività;



## Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Revisione	Data	Tipo modifica
2	Agosto 2014	Modifica gestionale

- segnalare all'organo amministrativo, per gli opportuni provvedimenti, quelle violazioni accertate del Modello organizzativo che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'ente;
- formulare proposte all'organo amministrativo e/o alla funzioni interessate, di eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello organizzativo adottato e dei suoi elementi costitutivi, in conseguenza di:
  - significative violazioni delle prescrizioni del Modello organizzativo;
  - significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
  - modifiche nello svolgimento delle attività aziendali;
  - modifiche normative.

### 11. Collaboratori interni ed esterni

11.1 Per l'esecuzione delle sue attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi delle prestazioni di collaboratori, anche esterni, rimanendo sempre direttamente responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi di vigilanza e controllo derivanti dal D.Lgs. n. 231/2001.

11.2 Ai collaboratori è richiesto il rispetto degli obblighi di diligenza previsti per i componenti dell'Organismo di Vigilanza, di cui al punto 8.

### 12. Riunioni periodiche

12.1 L'Organismo di Vigilanza deve riunirsi almeno una volta ogni 3 mesi<sup>7</sup> e, comunque, ogni qual volta se ne presenti la necessità e/o opportunità.

12.2 Le riunioni sono convocate dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno. Presso la segreteria dell'Organismo dovrà essere depositata e resa disponibile a tutti i componenti dell'Organismo, la documentazione necessaria per la discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

12.3 Si intende, in ogni caso, validamente convocata la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione, partecipino tutti i membri dell'Organismo.

12.4 Ogni componente dell'Organismo ha diritto di chiedere l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno.

12.5 I componenti che non possono partecipare alle riunioni ne danno notizia tempestivamente al Presidente.

12.6 Alle riunioni dell'Organismo possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, amministratori, direttori, dirigenti, responsabili di funzioni aziendali nonché consulenti esterni, qualora la loro presenza sia necessaria all'espletamento dell'attività.

### 13. Verbalizzazione delle riunioni

13.1 Delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza deve redigersi un verbale, trascritto in un apposito libro conservato a cura della segreteria dell'Organismo di Vigilanza.

<sup>7</sup> In analogia con quanto previsto per il CdS dall'art. 2404 c.c.-Riunioni e deliberazioni del collegio sindacale: "Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni"



## Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Revisione	Data	Tipo modifica
2	Agosto 2014	Modifica gestionale

13.2 Dal suddetto verbale devono risultare:

- i nomi dei componenti presenti;
- l'ordine del giorno e le sue eventuali integrazioni;
- per ogni argomento trattato, le dichiarazioni a verbale ove richieste;
- la delibera adottata.

13.3 Il verbale deve essere sottoscritto dagli intervenuti.

### 14. Validità delle deliberazioni

14.1 Per la validità delle deliberazioni dell'Organismo di Vigilanza è necessaria la presenza della maggioranza<sup>8</sup> dei componenti in carica<sup>9</sup>. Per le deliberazioni aventi ad oggetto problematiche delicate c.d. sensitive<sup>10</sup> ovvero problematiche particolarmente rilevanti o riguardanti il Vertice aziendale, è necessaria la presenza di tutti i componenti in carica dell'Organismo di Vigilanza.

14.2 Le deliberazioni dell'Organismo di Vigilanza sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Ciascun componente dell'Organismo ha diritto ad un voto, ad eccezione del Presidente al quale spettano, in caso di parità, due voti. Il voto è palese, salvo il caso in cui sia diversamente stabilito dall'Organismo stesso.

14.3 Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza presente alla riunione ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del suo dissenso<sup>11</sup>.

14.4 Il componente dell'Organismo di Vigilanza che, nello svolgimento di una determinata attività, si trovi in una situazione di conflitto di interesse tale da determinare in concreto una divergenza tra l'interesse della Società e quello personale, deve darne comunicazione agli altri componenti, astenendosi dal partecipare alle riunioni e alle deliberazioni relative, pena l'invalidità della delibera adottata.

### 15. Responsabilità

15.1 Tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza sono solidalmente responsabili nei confronti della Società dei danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza nell'adempimento delle proprie funzioni e degli obblighi di legge imposti per l'espletamento dell'incarico<sup>12</sup>.

15.2 La responsabilità per gli atti e per le omissioni dei componenti dell'Organismo di Vigilanza non si estende a quello di essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto iscrivere a verbale il proprio dissenso ed abbia provveduto a darne tempestiva comunicazione all'AU della Società.

### 16. Risorse finanziarie dell'organismo

16.1 L'Organismo di Vigilanza è provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale operatività. L'AU provvede a dotare l'Organismo di un fondo adeguato, previa delibera da

<sup>8</sup> Metà più uno dei componenti in carica.

<sup>9</sup> Art. 2404 c.c. - Riunioni e deliberazioni del collegio sindacale: "Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza dei presenti"

<sup>10</sup> A titolo esemplificativo: scoperta di eventuali comportamenti a rischio di illecito, indagini dell'Autorità giudiziaria nei confronti di un dipendente o del Vertice aziendale, valutazione in ordine all'irrogazione da parte della funzione competente di provvedimenti disciplinari di particolare rilevanza nei confronti del personale, ecc...

<sup>11</sup> Art. 2404 c.c. - Riunioni e deliberazioni del collegio sindacale

<sup>12</sup> Art. 2392 c.c. - Responsabilità degli amministratori





## Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Revisione	Data	Tipo modifica
2	Agosto 2014	Modifica gestionale

parte del Consiglio di Amministrazione, dietro presentazione di apposito preventivo da parte dell'ODV, dell'erogazione eventuale delle risorse necessarie all'operatività dell'ODV, che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni.

### **17. Modifiche al regolamento**

17.1 Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere validamente adottate da AU.